Disposizioni per la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica
A.C. 353

dossier n° 114 - Elementi per l'istruttoria legislativa
31 gennaio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	353
Titolo:	Disposizioni per favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna, nelle piccole isole e nei territori a bassa densità demografica
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	9
Date:	
presentazione:	19 marzo 2013
assegnazione:	20 maggio 2013
Commissioni competenti:	VII Cultura, XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge reca disposizioni finalizzate a garantire la **funzionalità** e la **continuità didattica**, e dunque il **diritto allo studio** e le **pari opportunità**, in alcune situazioni disagiate.

Essa riprende una tematica di cui era stato avviato l'esame nella XVI legislatura: in particolare, il 5 dicembre 2012 le Commissioni riunite VII e XI avevano adottato un testo unificato degli AA.C. 4093, 4995 e 5268, sul quale si erano espresse la I Commissione (parere favorevole con condizioni e osservazioni del 21 dicembre 2012) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere favorevole dell'11 dicembre 2012).
La proposta di legge ora in esame riprende solo in parte il testo unificato adottato nella scorsa legislatura.

Individuazione delle realtà di riferimento e relative definizioni (artt. 1 e 2)

Gli **artt. 1 e 2** fanno riferimento alle scuole situate nei **territori di montagna**, nelle **piccole isole,** nonché nei **territori a bassa densità demografica**.

Per "**scuole di montagna**" si intendono i plessi scolastici che, al contempo, siano:
- situati a oltre 1000 metri sul livello del mare (si eleva così l'altitudine prevista da una disposizione poi abrogata – v. *infra*);
- distanti più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente una scuola del medesimo ordine e grado.

Per "**scuole delle piccole isole**" si intendono i plessi scolastici situati nelle **isole minori**.
In base all'all. A della L. 448/2001, si tratta di: Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mar Ligure. L'elenco dei comuni presenti nelle isole minori è presente nel sito http://www.ancim.it/comuni.asp?com=all.

Per "**scuole dei territori a bassa densità demografica**" si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

Gli interventi necessari per garantire i fini indicati, riportati negli articoli da 3 a 7 e 9, riguardano in linea generale le scuole di montagna e delle piccole isole, mentre solo in alcuni casi si riferiscono anche le scuole dei territori a bassa densità demografica.

Risorse per nuove tecnologie informatiche per le scuole di montagna e delle piccole isole (art. 3)

L'**art. 3** dispone che il MIUR, annualmente, destina alle (sole) **scuole di montagna e delle piccole isole**